

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e MISSERVILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1988

Modifica della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante riforma
del sistema previdenziale forense

ONOREVOLI SENATORI. – Ricorderete tutti che la legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituiva la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori, venne accolta con molto favore ed entusiasmo dai giovani avvocati e procuratori di allora, perchè vedevano in essa, dopo la fallimentare gestione del fu Ente di previdenza, la certezza in un futuro sereno dopo la fine della mobile, faticosa e diuturna attività forense.

La pensione in essa prevista, che si conseguiva dopo quarant'anni di iscrizione alla Cassa a qualunque età e dopo venticinque anni con almeno settanta anni di età, pur se inadeguata, riusciva a soddisfare le limitate esigenze di chi, ormai, non avrebbe più partecipato alla vita lavorativa attiva e costituiva, comunque, un

primo passo concreto verso la sospirata previdenza forense.

Tale legge, nel corso degli anni, ha subito periodiche modificazioni ed adeguamenti ritenuti, comunque, più o meno accettabili dalla categoria sino alla vigenza della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

Ma la legge 22 luglio 1975, n. 319, che, al fine di incrementare le entrate patrimoniali della Cassa, aumentò i contributi oggettivi, quelli per marche «Cicerone» e quello sugli atti giudiziari, introdusse il contributo obbligatorio annuo da corrispondersi per scaglioni di reddito professionale accertato ai fini dell'Irpef e stabilì tassativamente le pensioni secondo tabelle allegate alla stessa legge, deluse le aspettative degli interessati, perchè i migliora-

menti contributivi, anzichè aumentare i trattamenti pensionistici, li rese quasi parasociali.

Sopraggiunse, infine, la legge 20 settembre 1980, n. 576, dal titolo «Riforma del sistema previdenziale forense», che, nella sua applicazione, ha rilevato una assurda ed inconcepibile discriminazione nella liquidazione delle pensioni tra i soggetti collocati in pensione entro il 31 dicembre 1981 e quelli collocati a far tempo dal 1° gennaio 1982 ed una palese contraddizione tra quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2 (la misura della pensione non può essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione) e dal quarto comma dello stesso articolo 2 (la misura della pensione minima non può in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento).

L'articolo 10 della legge n. 576 del 1980, nel determinare le percentuali del reddito professionale netto conseguito nell'anno, sotto le lettere a) e b), stabilisce, al secondo comma, che «è in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 600 mila»; tale norma, collegata al contenuto del terzo comma dell'articolo 2 della stessa legge, dovrebbe garantire all'iscritto una pensione non inferiore a lire 3 milioni e seicentomila annue, aumentata di volta in volta ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 319 del 1975 e rivalutata secondo l'andamento dell'indice Istat, come previsto dagli articoli 15 e 16 della stessa legge n. 576 del 1980.

Non vi è chi non veda, negli articoli di legge innanzi indicati, la totale confusione che essi generano nella determinazione dei trattamenti pensionistici, anche nei più qualificati esperti di questioni previdenziali; ma si tocca il fondo quando l'articolo 26 della legge n. 576 del 1980 determina la decorrenza del nuovo regime pensionistico.

Infatti, la citata norma stabilisce che le pensioni di vecchiaia e di anzianità, che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore di detta legge (1° gennaio 1982), sono regolate dalla legge stessa, mentre quelle maturate entro la data del 31 dicembre 1981 sono disciplinate dalla

normativa previgente, unitamente alle pensioni di reversibilità e a quelle indirette.

Orbene, con queste norme e con l'aberrante e perverso marchingegno contabile di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 576 del 1980, si ha una sperequazione imperdonabile che delude le legittime aspettative di coloro che, all'entrata in vigore di detta legge, stavano per raggiungere il sessantacinquesimo anno di età ed il trentesimo anno di iscrizione alla Cassa.

Cosicchè avviene che l'avvocato che ha maggiore anzianità e maggiore contribuzione, per il solo fatto di essere nato dopo, ha diritto a riscuotere una pensione di gran lunga inferiore a quella che ha riscosso il collega meno anziano e con minore contribuzione.

È notorio che, dal calcolo perverso innanzi menzionato, la pensione varierà dal risibile ammontare minimo di 450 lire al pur esiguo massimo ammontare di 100.000 lire mensili, con la conseguenza che colui che necessariamente per sopravvivere sarà costretto a continuare nell'esercizio professionale dovrà versare un contributo annuo soggettivo pari a lire 700 mila e quello integrativo pari a lire 200 mila, sicchè paradossalmente e amaramente l'importo della pensione non sarà sufficiente a coprire neppure l'importo dei contributi dovuti.

L'umiliante trattamento va attribuito, appunto, all'applicazione della norma di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge n. 576 del 1980.

Tale norma, infatti, statuendo che la misura della pensione minima non può essere in alcun caso superiore alla media dei dieci redditi più elevati, dichiarati ai fini dell'Irpef e risultanti dalle dichiarazioni presentate nei quindici anni anteriori alla dichiarazione del diritto alla pensione, in sostanza abolisce un minimo certo ed istituisce un «sottominimo» che si riduce sempre di più proporzionalmente al ridursi della media decennale fino ad annullarsi e penalizza l'avvocato che raggiunge il sessantacinquesimo anno di età e trenta anni di iscrizione successivamente all'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, giacchè l'ultimo comma dell'articolo 25 della stessa legge stabilisce che «ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, quarto comma, si considera,

per il raffronto ivi previsto col reddito fiscale medio, solo la media dei redditi del periodo dal 1974 in poi».

Ne consegue che gli avvocati, i quali alla data di entrata in vigore della legge n. 576 del 1980 avevano compiuto i cinquant'anni di età, avranno la possibilità di scegliere, al compimento del sessantacinquesimo anno, i dieci redditi migliori tra quelli dichiarati ai fini dell'IRPEF, negli ultimi quindici anni, mentre tale possibilità non è data ai colleghi che stanno per raggiungere il sessantacinquesimo anno di età.

Il difetto, poi, nella legge, di una logica ed adeguata disciplina transitoria, per effetto del perverso meccanismo previdenziale vigente, contrario al principio di mutualità, produce, come detto innanzi, una iniqua discriminazione fra i soggetti interessati a seconda che siano collocati in pensione prima del 31 dicembre 1981 o a far tempo dal 1° gennaio 1982.

Il principio è indubbiamente aberrante e per correggere la denunziata situazione di grave sperequazione e porre riparo ad una palese ingiustizia, occorre con urgenza provvedere ad approvare il disegno di legge che si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è così sostituito:

«Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal quindicesimo anno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua entrata in vigore».